

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 7 settembre 1989, n. 526.

In caso di rinuncia alla candidatura, la competenza alla presa d'atto spetta rispettivamente alla Commissione elettorale circondariale nel corso del procedimento elettorale preparatorio, se l'atto è stato presentato prima della votazione, ed all'Adunanza dei presidenti, se presentato dopo la votazione e prima della proclamazione degli eletti.

È legittima la decisione dell'Adunanza dei presidenti di prendere atto della rinuncia tempestivamente presentata da dei candidati anche quando ciò determina l'elezione dei candidati di una sola lista.

Omissis. - Come già affermato da questa sezione (v. le decisioni 15 maggio 1981, n. 165 e 20 ottobre 1988, n. 588):

- l'accettazione del mandato, sia politico che amministrativo, così come quello della candidatura elettorale, non crea vincoli giuridici, ma dà luogo ad un impegno fiduciario che, per il fatto stesso di non essere giuridicamente obbligatorio, può essere sempre rinunciato a nulla rilevando che le consultazioni vi siano svolte col sistema maggioritario e con quello proporzionale;

- "affermato il principio della non vincolatività dell'accettazione della candidatura, corrisponde ad un principio di ragione ritenere che la relativa rinuncia possa essere compiuta in qualsiasi tempo. Se la rinuncia alla carica di consigliere – dopo la proclamazione degli eletti – implica la competenza alla presa d'atto da parte del Consiglio comunale (o della Giunta municipale), la rinuncia alla candidatura – prima della proclamazione degli eletti – implica la competenza alla presa d'atto da parte della commissione elettorale mandamentale se compiuta durante il procedimento elettorale preparatorio (capo IV del T.U. n. 570 del 1960), nell'ambito del quale si esplica la sfera di competenza della C.E.M. (art. 30), e cioè anteriormente alla votazione, e la competenza dell'adunanza dei presidenti di cui all'art. 67 se compiuta dopo la votazione e prima della proclamazione degli eletti".

Omissis.

Alla stregua dei suesposti indirizzi, legittimamente nella specie l'Adunanza dei presidenti ha preso atto della rinuncia dei candidati intervenuta tra i due momenti della procedura elettorale da ultimo menzionati (votazione e proclamazione degli eletti).

3. – Né, d'altra parte – contrariamente a quanto assumono le ricorrenti (terzo profilo del secondo motivo del gravame avanti al Tar) – la illegittimità dell'operato dell'Adunanza dei presidenti può essere correlata al fatto che, in tal modo, sono risultati eletti solo i candidati di una lista (dodici su quindici consiglieri assegnati al Comune), in contrasto con il pubblico interesse alla presenza di una minoranza in Consiglio e con la volontà degli elettori oltre che – come dedotto per la prima volta in appello, con rilievo dunque inammissibile prima ancora che infondato – con la volontà dei presentatori della lista.

La realizzazione di tali interessi, infatti, se pure è perseguita dal legislatore (si veda, ad es., quanto alla garanzia di una minoranza, l'art. 28, 1° comma, del T.U. n. 570 del 1960) non costituisce un obiettivo assoluto né un elemento essenziale per la validità delle consultazioni, non essendo previste come indispensabili a tal fine, né la presentazione di più liste, né tanto meno la irrinunciabilità, singola o plurima, della candidatura o della carica. Essenziale è solo la presentazione di un numero di candidature superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere (v. artt. 36 e 8, 4° comma, lett. B) del T.U. n. 570 del 1960).

Omissis.